

- > Informazioni in tema di protezione giuridica dei soggetti fragili, mediante la pubblicazione di documenti (opuscoli informativi, vademecum, pieghevoli) rivolti ai tutori, curatori ed amministratori di sostegno nonché, per quanto configurabile, ai beneficiari stessi della protezione attuata.
- > Formazione per professionisti, operatori, familiari e volontari.
- > Organizzazione di convegni, seminari e campagne informative in tema di tutela e protezione giuridica dei soggetti deboli al fine di promuovere un'adeguata cultura socialmente diffusa.
- > Attivazione di una "rete degli interventi" con tutti gli enti e organismi che esercitano funzioni in materia.
- > Convenzioni con gli ordini professionali per la fornitura di prestazioni di consulenza a supporto dell'attività dei tutori, curatori e amministratori di sostegno. Ad oggi è attiva una convenzione con l'Ordine degli Avvocati di Novara che mette a disposizione un pool di avvocati volontari per l'attività di consulenza ed assistenza dell'U.P.P.T. e per il raccordo con i tribunali di Novara e Verbania.
- > Organizzazione e creazione di gruppi multiprofessionali per la disanima ed impostazione dei casi più complessi per cui attuare la protezione giuridica.
- > Consulenza e supporto al cittadino e agli operatori, prima e/o dopo la nomina del tutore, curatore o amministratore di sostegno.
- > Monitoraggio delle attività svolte dall'ufficio attraverso la raccolta/analisi di dati e la rilevazione dei bisogni.



#### DOVE:

Provincia di Novara  
Assessorato Politiche Sociali  
c.so Cavallotti, 31 – 2° piano – Novara

#### QUANDO:

lunedì e giovedì: 9:00-13:00 e 15:00-16:30  
martedì, mercoledì e venerdì: 9:00-13:00

#### CHI:

Dott.ssa Marisa Benassi  
Tel. 0321.378849-851  
Fax: 0321.378409  
e-mail: [pubblicatutela@provincia.novara.it](mailto:pubblicatutela@provincia.novara.it)




Ufficio Provinciale di Pubblica Tutela  
**PROVINCIA DI NOVARA**

## Ufficio Provinciale di Pubblica Tutela



Un ufficio al servizio del cittadino,  
delle istituzioni, dei servizi  
ed operatori sociali e sanitari in materia di tutela,  
curatela e amministrazione di sostegno.



> **L'Amministrazione di sostegno** (art. 404 codice civile): "La persona che, per effetto di una infermità, ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza".

Nell'amministrazione di sostegno la persona menomata o inferma viene sostituita nel compimento di determinati atti e assistita nel compimento di altri atti da un amministratore, mentre conserva la capacità di agire per tutti gli altri atti.

> **La tutela** (art. 414 codice civile): "Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione". Nell'interdizione la persona abitualmente inferma di mente è sostituita da un tutore nel compimento degli atti che la concernono, con l'eccezione degli atti di ordinaria amministrazione che sia stata autorizzata a compiere senza l'intervento o con l'assistenza del tutore.

> **La curatela** (art 415 codice civile): "Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato. Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé e la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'art. 414 quando risulta essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi".

Nell'inabilitazione la persona soggetta non può compiere senza l'assistenza di un curatore gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, ma può essere autorizzata a compiere alcuni di questi atti senza tale assistenza.



- > Agli operatori sociali e sanitari.
- > Agli enti e associazioni.
- > A tutte le persone che esercitano già la funzione di tutore, curatore o amministratore di sostegno.
- > Ai singoli cittadini ed alle famiglie delle persone prive in tutto o in parte di autonomia e che necessitano di essere assistite, nella cura, gestione ed amministrazione dei propri interessi, mediante l'intervento di un soggetto nominato dal Giudice tutelare, quale amministratore di sostegno sia in via temporanea che permanente.

#### PERCHÉ RIVOLGERSI ALL'U.P.P.T.?

- > Per conoscere la rete di collegamento con i soggetti pubblici e privati che erogano prestazioni e interventi assistenziali alle persone prive di autonomia e con gli organi e uffici che esercitano funzioni giurisdizionali in materia.
- > Per essere aiutati nell'individuare i percorsi e gli strumenti più idonei per attuare la protezione giuridica delle persone con ridotte autonomie.
- > Per ottenere informazioni ed indicazioni circa gli adempimenti ed i doveri che derivano dal ruolo di tutore, curatore ed amministratore di sostegno.